

COMUNE di CORDENONS

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO
DEL CORPO
DI POLIZIA MUNICIPALE**

***Premesse generali sull'istituzione dell'Associazione Intercomunale del Bacino
del "Cellina-Meduna"***

In attuazione della legge regionale Friuli Venezia-Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 "Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia" - art. 22 "Associazioni intercomunali", i Comuni di CORDENONS, ZOPPOLA, SAN QUIRINO e SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA hanno approvato una "Convenzione-quadro" per la gestione in forma associata di alcuni servizi.


Il Comune di CORDENONS. ha approvato una "convenzione quadro" con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 8 marzo 2007 e, su proposta della "Conferenza dei Sindaci" dei Comuni associati, ha inoltre approvato la "Convenzione attuativa per la gestione in forma associata di funzioni attinenti il Corpo Unico di Polizia Municipale" con deliberazione della Giunta Comunale n° 158 del 28.06.2007.

La predetta "convenzione attuativa" (art. 1) ha istituito il "Corpo Unico di Polizia Municipale", con sede dell' "Ufficio Comune" presso il Comune di CORDENONS il quale opererà in qualità di "Ente capofila", autorizzato ad agire in rappresentanza degli Enti associati (art. 5), per la cui direzione è stato individuato il Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Cordenons (art. 7).

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, entra a far parte del Corpo Unico ***"tutto il personale appartenente all'area di Vigilanza (operatori di Polizia Municipale ed amministrativi) in servizio presso i Comuni aderenti all'Associazione....omissis....detto personale, di norma, continuerà ad operare presso l'Ente di appartenenza, conservando il rapporto di lavoro con il Comune di appartenenza ma dipendendo dal Comandante per quanto riguarda l'organizzazione ed il coordinamento ed i servizi da svolgere....omissis"***.

L'art. 9 prevede che gli addetti di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza siano autorizzati a portare le armi in dotazione nell'ambito territoriale dei Comuni componenti il Corpo Unico di Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 5 della L. n° 65/86 ed in conformità al Regolamento approvato con D.M. 4/3/1987, n. 145.

Nel presente Regolamento, per "Comune associato" si intende il Comune che emana il Regolamento stesso; per "Comune capofila" si intende il Comune di Cordenons; per "territorio di competenza" si intende il territorio di tutti e quattro i Comuni associati di CORDENONS, ZOPPOLA, SAN QUIRINO e SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA.



Capo I – Generalità, numero e tipo di armi

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina, in attuazione del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n.145 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni delle armi e le modalità dei servizi prestati con armi che possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di agenti di Pubblica Sicurezza, fatte salve le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n.65 e le specifiche norme in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni.

Art.2 - Tipo delle armi in dotazione

Le armi in dotazione agli addetti devono essere scelte fra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art.7 della legge 18 aprile 1975, n.110 e successive modificazioni ed integrazioni e così come indicato dalla normativa vigente. Inoltre, per il personale femminile, può essere previsto un modello ed un tipo di pistola diverso fra quelli iscritti nel medesimo catalogo. In occasione di particolari servizi di guardia d'onore durante feste o funzioni pubbliche, è prevista la dotazione della sciabola, da utilizzare previa disposizione del Comandante.

Art.3 - Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi in dotazione equivale al numero degli addetti in servizio presso il Comune associato in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato del 5% o almeno di un'arma come dotazione di riserva.

Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco del comune associato ed è comunicato al Prefetto.

Capo II – Modalità e casi di porto dell'arma

Art. 4 - Modalità di porto dell'arma

Gli addetti della Polizia Municipale che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della L. 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi di assegnazione dell'arma in via continuativa, fuori servizio l'arma dovrà essere portata in modo non visibile.

Il Comandante del Corpo e, se autorizzati dal Comandante, gli ufficiali per i quali il porto dell'arma prescinde dalla tipologia dei servizi svolti, possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

Analogo provvedimento può essere adottato dal Comandante anche nei confronti del personale dipendente in occasione di servizi particolari.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art. 5 - Assegnazione dell'arma -

L'arma è assegnata in via continuativa agli addetti di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.

Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco del Comune associato, per un periodo di cinque anni, è soggetto a revisione annuale e viene comunicato al Prefetto. Di tale provvedimento è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento, che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima, senza licenza, anche fuori dell'orario di servizio nel territorio di competenza.

Il Sindaco, tramite il Comandante, può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero, previo atto di accertamento, siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.

Oltre ai normali e periodici accertamenti di medicina del lavoro, l'Amministrazione comunale può disporre visite psico-attitudinali per il personale assegnatario dell'arma.

Art. 6 - Servizi svolti con armi

Nell'ambito del territorio di competenza tutti i servizi di vigilanza come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i servizi di Polizia Stradale, di controllo del territorio, di ordine pubblico, di Polizia Giudiziaria, di protezione della casa comunale e dell'armeria, devono essere prestati con l'arma in dotazione da parte degli addetti di Polizia Municipale assegnatari di arma in via continuativa, salvo diversa disposizione del Comando per particolari servizi.

Art. 7 - Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

Gli addetti di Polizia Municipale che collaborano con le Forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, svolgono servizio in uniforme e muniti dell'arma d'ordinanza, salvo sia diversamente richiesto dalla competente Autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Art. 8 - Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio di competenza sono svolti di massima senza armi; tuttavia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, agli addetti di Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa, ancorché il domicilio si trovi fuori del territorio di competenza.

Art. 9 - Servizi effettuati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi effettuati fuori dal territorio di competenza, per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e Servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati, di norma, senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi che un contingente del personale inviato per supporto sia composto di addetti in possesso della qualità di Agenti di pubblica sicurezza, in uniforme e munito dell'arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio.

Il Sindaco comunica al Prefetto di Pordenone ed a quello competente per il luogo in cui il servizio sarà prestato, i nominativi del personale autorizzato a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio e la durata presumibile della missione.

Art. 10 - Servizi espletati fuori dall'ambito territoriale in seguito a flagranza di reato

Il porto dell'arma è consentito fuori dal territorio di competenza nei casi di flagranza di reato, allorché la consumazione dello stesso abbia avuto inizio nell'ambito territoriale di appartenenza.

Art. 11 - Dotazione della sciabola

Per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche è prevista la dotazione della sciabola. La sciabola costituisce armamento speciale di reparto. Essa può essere impiegata, per le stesse finalità, dal Comandante, dal Vice Comandante, dai graduati, nonché dagli agenti, allorché essi prestino servizio di guardia d'onore in alta uniforme. La sciabola verrà altresì impiegata, dai graduati direttamente preposti al Comando del personale che presta servizio di guardia d'onore, scorta d'onore, nonché dai graduati posti al comando di reparti inquadrati della Polizia Municipale i quali rendano gli onori ad autorità comunali o altre autorità pubbliche. Il Comando provvederà con adeguati provvedimenti all'acquisto, alla conservazione ed all'assegnazione della sciabola.

Capo III – Tenuta e custodia delle armi

Art. 12 – Custodia delle armi

L'accordo stabilito dai Comuni associati all'art. 5, comma 5 della "*Convenzione attuativa per la gestione in forma associata di funzioni attinenti il Corpo Unico di Polizia Municipale*", come richiamato all'art. 1, comma 4 del presente Regolamento, implica la permanenza presso ciascuno degli Enti associati delle rispettive sedi della Polizia Municipale (Comando e Servizi staccati).

Poiché in ogni singola sede il numero delle armi non è superiore a quindici, la loro custodia avrà luogo presso ciascuno dei suddetti Comandi o Servizi con le modalità stabilite dall'art. 12, comma 4 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

Per esigenze logistiche ed organizzative, le funzioni di consegnatario delle armi e munizioni presso le singole sedi della Polizia Municipale saranno svolte dall'addetto di grado più elevato in servizio presso ciascuna delle medesime sedi; le funzioni di sub-consegnatario saranno svolte da uno o graduati appartenenti al Corpo Unico di Polizia Municipale.

Le nomine avverranno con provvedimento formale del Sindaco, su proposta del Responsabile del Corpo Unico di Polizia Municipale.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Art. 13 – Funzionamento dei locali dove vengono custoditi i materiali d'armamento

Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte, a chiave o combinazione.

Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche.

Le chiavi degli armadi metallici stessi, sono custodite dal consegnatario e dal sub-consegnatario delle armi, che ne rispondono.

Dovrà essere istituito un Registro di carico delle armi e delle munizioni, con pagine numerate e preventivamente vistate dal Questore.

Dovranno altresì essere istituiti i seguenti Registri, con pagine numerate e preventivamente vistate dal Responsabile del Corpo Unico di Polizia Municipale, per :

- i movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e munizioni;
- le ispezioni periodiche;
- le riparazioni delle armi;
- i materiali occorrenti per la riparazione delle armi.

Art. 14 - Prelevamento e versamento dell'arma

L'arma assegnata ai sensi del precedente art. 5 ed il relativo munizionamento viene consegnata all'addetto dal consegnatario o sub-consegnatario, previa annotazione degli estremi del provvedimento di assegnazione di cui al medesimo articolo nel registro di cui all'art. 13 comma 4.

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario o sub-consegnatario quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, o quando viene meno la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'Amministrazione o dal Prefetto.

Art. 15 - Doveri dell'assegnatario

L'addetto di Polizia Municipale, cui è assegnata l'arma deve:

1. Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
2. custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione, segnalando al consegnatario od al sub-consegnatario delle armi e delle munizioni ogni anomalia;
3. in caso di sottrazione o smarrimento dell'arma o di parti della stessa e/o delle munizioni, farne immediata denuncia alla più vicina sede della Polizia di Stato o Stazione dei Carabinieri, dandone immediata notizia al Comandante e consegnando allo stesso copia della denuncia presentata;
4. applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
5. mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
6. l'arma, quando non è sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari; le munizioni dovranno essere conservate in luogo diverso e con le stesse precauzioni;
7. l'assegnatario può depositare l'arma a lui assegnata presso l'ufficio preposto al deposito, quando ritiene di doversi allontanare dalla propria abitazione e dal territorio Comunale per un periodo particolarmente lungo, o in caso di malattia prolungata o per situazioni non prevedibili, con registrazione del deposito nell'apposito registro all'uopo costituito, da parte del consegnatario o sub-consegnatario.

Art. 16 - Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente al Sindaco od Assessore delegato, al Responsabile del Corpo o Servizio di Polizia Municipale, al consegnatario od al sub-consegnatario del materiale d'armamento; l'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario o sub-consegnatario o del Responsabile del Corpo o Servizio di Polizia Municipale, se presente.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in un luogo idoneo e predisposto con una "postazione di caricamento - scaricamento" regolamentare, separato da quello dove le armi vengono custodite.

Nei luoghi dove vengono custodite le armi e dove avvengono le operazioni di caricamento - scaricamento sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

Art. 17 - Controlli e sorveglianza

I controlli dei locali dove vengono custodite le armi, degli armadi corazzati e degli spazi blindati assegnati al loro interno sono effettuati dal consegnatario o dal sub-consegnatario, che ne annotano l'esito sull'apposito registro.

La sorveglianza esterna dei luoghi suddetti è effettuata dagli appartenenti al Corpo, che segnalano qualsiasi anomalia.

Il Sindaco o l'Assessore delegato, il Responsabile del Corpo dispongono visite di controllo e ispezioni periodiche.


Le stanze dove si trovano i locali dove vengono custodite le armi devono essere protette da porte e serramenti rinforzati e protette da un sistema di allarme collegato con le Forze dell'Ordine od Istituto di vigilanza.

Art. 18 - Doveri del consegnatario

Il consegnatario ed il sub-consegnatario delle armi curano con la massima diligenza:

- la custodia e la conservazione delle armi con le modalità indicate nel presente regolamento, dei registri e della documentazione, delle chiavi a loro commesse;
- l'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- la tenuta dei registri e della documentazione;
- la scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni.

Collaborano con il Responsabile del Corpo o Servizio per l'osservanza del presente regolamento ed allo stesso fanno rapporto per ogni irregolarità o necessità, e provvedono al disbrigo di tutti i provvedimenti burocratici relativi alle armi ed all'addestramento del personale.



Capo IV – Addestramento

Art. 19 - Addestramento al tiro e porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

Gli addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualità di Agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo. E' facoltà del Responsabile del Corpo o del Servizio di disporre anche più ripetizioni dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli addetti o per quelli che svolgono particolari servizi.

A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, al Tiro a Segno Nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 28 maggio 1981, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni.

I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 18 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e successive modifiche ed integrazioni, sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.

E' facoltà degli appartenenti al Corpo cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui al primo comma, anche di propria iniziativa ed al di fuori dei suddetti addestramenti programmati, ma in tal caso a proprie spese e previa autorizzazione del Comandante da tenere al seguito e con l'osservanza delle modalità previste dal successivo articolo 20.

Qualora il poligono di tiro a segno si trovi fuori del territorio di competenza, gli addetti muniti del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 5, purché comandati od autorizzati dal Comando ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione fuori dal territorio di competenza per il percorso di andata e ritorno al poligono.

Capo V - Disposizioni finali

Art. 20 - Comunicazioni al Sindaco del Comune-capofila

Richiamate le "premesse generali sull'istituzione dell'Associazione Intercomunale del Bacino del "Cellina-Meduna" del presente regolamento, si stabilisce che i provvedimenti di nomina del consegnatario e del sub-consegnatario del materiale d'armamento e di assegnazione dell'arma in via continuativa al personale dovranno essere comunicati anche al Sindaco del Comune-capofila dell'Associazione.

Art. 21 - Rinvio a norme di legge e di regolamento

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Regolamento saranno osservate le norme della Legge 7 marzo 1986, n. 65, del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni.

Art. 22 - Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività in seguito all'approvazione da parte degli organi preposti e sarà comunicato al Prefetto ai sensi dell'art.2 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

